



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 696
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ADEGUAMENTO AL COMMA 831-BIS DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 160/2019 DEGLI ATTI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE E MANTENIMENTO DI IMPIANTI DESTINATI A GARANTIRE IL PUBBLICO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO IL SITO 8 IN LOC. MARONE - P.ED. 3661 C.C. RIVA

L'anno duemilaventitre, addì venticinque del mese di ottobre (25-10-2023), alle ore 10:00 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
POZZER LORENZO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Risulta assente il signor:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
----------------	-----------

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra BETTA SILVIA nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 2182 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Il Comune di Riva del Garda con delibera del Consiglio Comunale n. 149 del 23.02.2007, ha approvato le misure organizzative e di regolamentazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli abitati e del territorio comunale e la localizzazione dei siti idonei per la telefonia mobile in aggiornamento alla deliberazione consiliare n. 175/2005.

Con la suddetta deliberazione sono stati approvati i siti preferenziali costituenti il Piano di Infrastrutturazione per sistemi fissi per le telecomunicazioni, individuando tra gli stessi il Sito n. 8 – p.ed. 3661 C.C. Riva in località Marone S. Giacomo, area appartenente al patrimonio indisponibile comunale ex artt. 822 e 824 del C.C., infrastrutturato direttamente dal Comune di Riva del Garda con la realizzazione di un traliccio metallico e relativa impiantistica dimensionata per ospitare più operatori del servizio di telefonia mobile che singolarmente assumono qualifica di concessionari.

Con separati atti di concessione, di seguito elencati, il Comune di Riva del Garda, in esecuzione delle rispettive delibere adottate dalla Giunta Municipale, ha riconosciuto in concessione ai gestori di telefonia mobile Tim Spa, Vodafone Italia Spa e Cellnex Italia Spa (subentrata a CK Hutchison Networks Italia Spa per fusione societaria con atto notarile Rep. 59925 – Racc. 17483 con effetti dal 1.04.2022, a sua volta subentrata all'originaria Wind Tre Spa a seguito trasferimento ramo d'azienda con atto Rep. 9049 – Racc. 4853 con effetto dal 31.12.2019), parti del Sito Pubblico n. 8 sito in loc. Marone S. Giacomo - p.ed. 3661 C.C. Riva, per l'installazione di stazioni Radio Base, a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2026:

- Tim Spa – atto 3/Rep. dd. 27/02/2020 (id. 285061964);
- Vodafone Italia Spa – atto 32/Rep. dd. 227/11/2019 (id. 271862510);
- Cellnex Italia Spa (subentrata a CK Hutchison Networks Italia Spa, subentrata all'originaria Wind Tre Spa) – atto 34/Rep. dd. 30/12/2019 (id. 276338676);

Ai contratti di concessione sopra richiamati, sono state applicate le condizioni economiche previste dall'allora vigente Regolamento Comunale COSAP di cui al D.lgs. n. 446 del 15.12.1997, approvato con deliberazione consiliare n. 92/2017, il quale in adeguamento all'interpretazione autentica prevista in materia dall'art. 12 comma 3 del D.lgs. n. 33/2016, all'art. 18 disciplina le occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione.

In applicazione del comma 2, lettera b) dell'anzidetto art. 18, si stabiliva il canone di concessione annuo per l'occupazione di parte del Sito Pubblico n. 8, sito con concessione plurima in considerazione della contestuale presenza degli apparati di tre diversi operatori, quantificandolo in euro 7.208,00 per gestore.

In seguito, con deliberazione consiliare n. 29 del 18.03.2021, veniva approvato con decorrenza 1 gennaio 2021, il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 836 della Legge 160/2019, sostitutivo in particolare del Regolamento per l'applicazione del

canone COSAP seppur mantenendo inalterata la misura del canone precedentemente determinata.

Successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 di data 29.03.2022, è stata recepita nel Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico in parola e con decorrenza 1.01.2022, l'intervenuta modifica legislativa di cui all'art. 40 comma 5ter della Legge n. 108/2021 per effetto dell'introduzione del comma 831bis dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale prevede che *“gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”*.

Per quanto sopra, stante la nuova previsione normativa che ha introdotto per la fattispecie in esame un canone annuo forfettario *ex lege* di euro 800,00 per impianto non modificabile dall'Ente e che sottrae al potere regolamentare del Comune la possibilità di modulare le tariffe in materia di Canone Unico, si ritiene di applicare le modifiche legislative intervenute adeguando i contratti di concessione sopra richiamati al canone previsto dal comma 831-bis con effetto dal 1.01.2022, senza necessità di sottoscrivere ulteriori atti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Luca Grazioli, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Richiamato il “Regolamento per il corretto inserimento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti fissi per la telecomunicazione” ed in particolare l'art. 24 “*Beni Comunali*”.

Richiamati i disciplinari di concessione n. 3/Rep. di data 27/02/2020, n. 32/Rep. di data 27/11/2019 e n. 34/Rep. di data 30/12/2019, sottoscritti rispettivamente con Tim Spa, Vodafone Italia Spa e Cellnex Italia Spa (subentrata a CK Hutchison Networks Italia Spa, subentrata all'originaria Wind Tre Spa), relativi al Sito Pubblico n. 8 in loc. Marone per l'installazione e il mantenimento di di impianti destinati a garantire il pubblico servizio di telefonia mobile fino al 31/12/2026.

Richiamato il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a

836 della Legge 160/2019 approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 18.03.2021 e ss.mm.ii..

Preso atto della modifica normativa di cui al comma 5ter dell'art. 40 del D.L. n. 77/2021, come convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che ha introdotto nell'ambito della L. 160/2019 il nuovo comma 831 bis relativo al canone forfettario ex legge di euro 800,00 che destituisce oggi di fondamento la previsione di cui all'articolo 34 (Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione) del “*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria*” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18.03.2021 e ss.mm.ii..

Ritenuto di recepire le modifiche legislative introdotte dal nuovo comma 831-bis, articolo 1, della L. n. 160/2019, applicando ai contratti di concessione relativi al Sito Pubblico 8 in loc. Marone, oggetto della presente deliberazione, il canone annuo forfettario *ex lege* di euro 800,00 per impianto soggetto a rivalutazione Istat con effetto dal 1.01.2022, senza necessità di sottoscrivere ulteriori atti.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore al PATRIMONIO - GRAZIOLI LUCA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di dare atto, per quanto in premessa, che con effetto dal 1.01.2022 i contratti relativi al Sito Pubblico 8 in loc. Marone S. Giacomo di seguito elencati sono soggetti all'applicazione del canone annuo forfettario di euro 800,00 per impianto oltre alla rivalutazione Istat, di cui all'art. 1, comma 831 bis della Legge n. 160/2019, senza necessità di sottoscrivere atti aggiuntivi essendo lo stesso previsto *ex lege*:
 - Tim Spa – atto 3/Rep. dd. 27/02/2020 (id. 285061964);
 - Vodafone Italia Spa – atto 32/Rep. dd. 227/11/2019 (id. 271862510);
 - Cellnex Italia Spa (subentrata a CK Hutchison Networks Italia Spa, subentrata all'originaria Wind Tre Spa) – atto 34/Rep. dd. 30/12/2019 (id. 276338676);

2. di demandare a successivo separato provvedimento del Responsabile del Servizio di Bilancio “Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali” la quantificazione e la liquidazione a titolo di rimborso delle somme versate in eccesso, quale canone non dovuto, da parte dei tre concessionari Tim Spa, Vodafone Italia Spa e Cellnex Italia Spa;
3. di dare evidenza, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Patr/ai

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Silvia Betta

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.